



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n° 129 del 27 Febbraio 2018

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 26 febbraio 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio MIGLIACCIO PRESIDENTE;
- Avv. Paolo MORICA COMPONENTE;
- Avv. Anna PIANE COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO nr 54 della società U.S.D. BORGIA 2007

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 123 del 15.02.2018 (ammenda € 400,00).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;

RILEVA

al termine della gara Borgia 2007 - Real Montepaone dell'11.2.2018 un gruppo di sostenitori della squadra di casa attendeva l'uscita dell'arbitro con fare minaccioso e uno di questi sferrava un calcio alla vettura dello stesso, danneggiandola.

La reclamante intende evidenziare nel reclamo che si è adoperata al meglio per garantire l'incolumità dell'arbitro, anche chiedendo l'intervento della Forza Pubblica, e riuscendo a circoscrivere i fatti esclusivamente ad un isolato gesto di un tifoso rivolto all'autovettura dell'arbitro.

Le ragioni della società Borgia possono essere parzialmente considerate riducendo la sanzione dell'ammenda a € 200,00.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la sanzione inflitta alla U.S.D. BORGIA 2007 ad € 200,00 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO nr. 55 della società A.S.D. BOSCOLANDIA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 123 del 15.02.2018 (squalifica calciatori: TARSITANO Raffaele fino al 10.04.2018, GAROFALO Gerardo e BALDINO Luca per DUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

le sanzioni di cui in epigrafe discendono dai comportamenti tenuti dai calciatori del Boscolandia durante e dopo la gara Boscolandia – Crescendo del 10.2.2018: il calciatore Tarsitano per tentativo di aggressione all'arbitro, Baldino per essere stato espulso a seguito di condotta gravemente sleale nei confronti dell'avversario e Garofalo, in qualità di capitano, per non avere impedito i comportamenti minacciosi e offensivi dei tesserati della sua squadra.

La reclamante in ricorso evidenzia che il calciatore Tarsitano non si è reso responsabile di tentativo di aggressione nei confronti dell'arbitro che ha equivocato una sua manifestazione di plateale contrarietà alle decisioni da lui assunte. Aggiunge, quindi, che anche le squalifiche dei calciatori Baldino e Garofalo sono inique in quanto i due calciatori non si sono resi responsabili dei fatti ascritti. Intende, da ultimo, far presente di non avere impugnato le ulteriori sanzioni irrogate in primo grado che ha ritenuto congrue.

In via preliminare va rappresentato che il reclamo va dichiarato inammissibile in relazione alle squalifiche irrogate nei confronti dei calciatori Garofalo e Baldino in quanto l'art. 45 comma 3 a) C.G.S. statuisce la non impugnabilità in alcuna sede del provvedimento disciplinare della squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara.

In relazione alla squalifica del Tarsitano, il supplemento dell'arbitro è puntuale ed esaustivo nella ricostruzione dei fatti. In particolare riferisce che lo stesso, dopo averlo minacciato mostrandogli tra l'altro il pugno chiuso, tentava di colpirlo mentre correva all'indietro cercando di divincolarsi dall'accerchiamento degli altri calciatori.

Anche la sanzione di due mesi di squalifica irrogata è legittima in quanto assolutamente congrua ed adeguata al comportamento tenuto dal Tarsitano ed al contesto in cui si è realizzata.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo nella parte i cui si impugnano le squalifiche per due gare irrogate nei confronti dei calciatori GAROFALO Gerardo e BALDINO Luca;

rigetta nella parte i cui si impugna la squalifica fino al 10.4.2018 nei confronti di TARSITANO Raffaele;

dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO nr. 56 della società RINO DONATO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr. 20 Amatori del 15.02.2018 (squalifica calciatore SEI Silvano per QUATTRO giornate effettive di gara).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il rappresentante della Società reclamante;

RILEVA

la società Rino Donato impugna la sanzione della squalifica per quattro gare effettive, irrogata in prime cure al proprio calciatore Sei Silvano per aver rivolto all'arbitro espressioni minacciose ed offensive.

La reclamante sostiene che il Sei non ha tenuto il comportamento contestatogli e che, comunque, la sanzione risulta "esagerata" in relazione alla gravità dei fatti e se rapportata alla sanzione di tre giornate di squalifica, pubblicata nello stesso comunicato ufficiale, inflitta ad altro atleta reo di aver "colpito con un violento pugno l'assistente dell'arbitro della squadra avversaria provocandogli forte dolore".

Il rapporto dell'arbitro riporta la vicenda in maniera chiara, esaustiva ed immune da vizi logici; non può, pertanto, essere messo in dubbio quanto contestato al Sei.

Ritiene, tuttavia, questo Collegio che la gravità dei fatti attribuiti al calciatore giustifichi la riduzione della squalifica di una gara.

Per quanto sopra in parziale accoglimento del reclamo riduce la sanzione di primo grado a tre giornate effettive di gara.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore SEI Silvano a TRE giornate effettive di gara e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO nr. 57 della società A.S.D. NOVA SANF

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 39 del 01.02.2018 (squalifica calciatori: CISTERNA Concetto fino 12 MAGGIO 2018, MAZZEO Emilio fino al 2.11.2018 (con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previsto dall'art. 16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. - C.U. n° 256/A del 27.1.2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

il giudice di primo grado ha squalificato il calciatore Emilio Mazzeo fino al 2.11.2018 per aver colpito l'arbitro alle spalle con una forte spinta e per averlo afferrato dal collo stringendo con violenza nonché spingendolo a lungo mentre lo minacciava, il calciatore Concetto Cisterna fino al 12.5.2018 per aver spinto con forza l'arbitro.

La reclamante chiede di ricondurre ad equità le squalifiche dei due calciatori rei, a suo dire, esclusivamente di proteste e non assolutamente di atti di violenza o di protesta violenta nei confronti dell'arbitro.

Il reclamo è inammissibile in quanto trasmesso fuori termine il 14.02.2018, cioè oltre i sette giorni prescritti dal secondo comma dell'art. 38 C.G.S..

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO nr. 58 del Signor PIRILLI Franco (società S.S. Officine FF.SS.)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr. 20 Amatori del 15.02.2018 (squalifica fino al 15.04.2018).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la sanzione in epigrafe è stata irrogata al calciatore Pirilli Franco per aver sputato all'indirizzo di un dirigente avversario colpendolo al viso.

Il reclamante ammette di aver compiuto il gesto contestato ma chiede una riduzione della squalifica adducendo a giustificazione dello stesso di aver subito continue provocazioni da parte dell'avversario ed una condizione personale non ottimale.

I profili di disvalore morale e sociale che connotano il gesto dello sputo compiuto dal Pirilli inducono, pur tenuto conto delle giustificazioni addotte, a ritenere la sanzione irrogata congrua ed adeguata.

Per quanto sopra il reclamo va rigettato.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi